



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE MILITARE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO, FATTO A ROMA IL 27 GIUGNO 2017

Art. 10 (Accordo)

MAGGIORE

In caso di forza maggiore (qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, nonché che comprometta gravemente una delle Parti come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale), entrambe le Parti si incontreranno per decidere di mantenere, sospendere o risolvere il presente Accordo, a seguito di un comune esame della situazione nel contesto di una Commissione tecnica straordinaria.

Versione in vigore dal 6 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017
Estremi	Legge 23 luglio 2020, n. 95
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-95-2020/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it